

Numero della proposta

105

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 25. Giugno 1867.
dal Ministro *Di Grazia e Giustizia*
OGGETTO

Relatore

Succioni

Approvata nella tornata del

7. Dicembre

1867.

N° 105

SESSIONE 1867
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE
presentato dal ministro guardasigilli
(TECCHIO)
nella tornata del 25 giugno 1867

Estensione alla Toscana degli articoli del Codice penale
1859 contro gli attentati all'esercizio dei diritti politici.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

N° 105

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1 *Viccardi* Uff. 6 *Puccioni*
" 2 *Ungaro* " 7 *Pessina*
" 3 *Pizzigiani* " 8 *Cassagnola*
" 4 *Panalloni* " 9 *Lorenzoni*
" 5 *Salaris*

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Panalloni*
Segretario *Puccioni*
Relatore *Puccioni*

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 6 Luglio 1867

Approvata la Legge nella tornata del *17 Dicembre 1867*

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore <i>9.30</i> del <i>1. Luglio</i>	nel <i>Giurinetto 1°</i>
Alle ore <i>10.30</i> del <i>6. Luglio</i>	nel <i>neg 1°</i>
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di fare apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE
presentato dal ministro guardasigilli

(TECCHIO)

nella tornata del 25 giugno 1867

**Estensione alla Toscana degli articoli del Codice penale
1859 contro gli attentati all'esercizio dei diritti politici.**

SIGNORI! — Il Codice penale, emanato il 20 novembre 1859 per le antiche provincie e la Lombardia, e già attuato nella più gran parte del regno, colle disposizioni degli articoli 190, 191, 192 e 193 garantisce il cittadino contro *gli attentati all'esercizio dei suoi diritti politici*, e specialmente degli *elettorali*.

Le dette disposizioni non sono per anco applicate alle provincie della Toscana, la quale tuttavia mantiene il suo Codice penale del 1853.

Codesto Codice è di uno o di due anni appena posteriore a quella data in cui vennero tolte ai Toscani le libertà guadagnate nel 1848. Quindi in esso niuna prescrizione che tenda ad assicurare l'esercizio dei diritti politici, allora miseramente interrotti. E, per ciò medesimo, i Toscani non veggono sanzione penale a quegli atti che l'esercizio dei diritti politici corrompano o turbino.

Il perchè il Ministero pubblico presso la Corte di appello di Lucca, alla quale poc'anzi erasi deferito, per ordine di questa Camera, di conoscere intorno ai brogli che apparivano interceduti nella elezione di Capannori, si dichiarò inabilitato a spiegare l'azione penale.

Ma già nella decorsa Legislatura l'onorevole deputato Puccioni, uso facendo della iniziativa parlamentare, aveva presentato uno schema di legge; il quale, oltre alle estendere alle provincie toscane l'osservanza

degli articoli 190, 191, 192 e 193, racchiusi nel libro II, titolo III, capo I, sezione 1^a del ricordato Codice penale 1859, proponeva certi altri provvedimenti circa i delitti di lesa riverenza allo Statuto, e alla religione dello Stato, e circa il matrimonio tumultuario, e le associazioni illecite.

Quel progetto di legge, accolto in quest'Aula, senza discussione, nel dì 21 di giugno 1866, non arrivò ad ottenere il voto dell'altra parte del Parlamento.

Intanto, progrediti come sono i lavori della Commissione che intende a compilare il disegno di un nuovo Codice penale per l'intero regno d'Italia, mi sembra poco opportuno di riproporre tutte le disposizioni recate in mezzo dall'onorevole Puccioni: e ritenni invece più espediente di limitarmi a chiedere, o signori, che vi piaccia estendere alla Toscana le sole disposizioni contenute nei mentovati articoli 190, 191, 192 e 193.

Si empirà in tal modo quella lacuna, che nella legislazione penale toscana abbiamo dovuto deplorare nel caso della elezione di Capannori; e si provvederà al pacifico esercizio dei diritti politici (massime in tema di elezioni) anche pei cittadini di queste provincie, nella guisa stessa che è provveduto per ogni altro regnicolo, non esclusi i Veneti e i Mantovani, rispetto ai quali fu promulgato il decreto reale 18 ottobre 1866, avente forza di legge. E a ciò giungeremo senza precorrere o intralciare i divisamenti della Commissione sovraccennata, la sapienza della quale, e la solerzia, io spero che ci aprirà la via ad introdurre, di corto, per tutta Italia la desiderata uniformità delle leggi punitive.

Lo schema adunque che sottopongo alle vostre deliberazioni, non oltrepassa l'applicazione semplice alla Toscana dei citati articoli del Codice 1859.

Solamente, a causa delle differenze nella scala penale, e nei modi della espiatione delle pene, giusta i diversi metodi dei due ricordati Codici del 1853 e 1859, ho dovuto coll'articolo 2 precisare le condizioni, in conformità delle quali saranno espiate, qui in Toscana, le pene della *reclusione*, del *carcere*, della *multa*, della *interdizione* e della *sospensione dai pubblici uffici*; in quegli stessi articoli comminate.

E, quanto alla competenza del giudizio, l'articolo 3 dello schema corrisponde all'articolo 9, numero 3, del Codice di procedura penale 26 novembre 1865.

3.
PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Art. 1.

Sono pubblicate ed avranno immediatamente vigore di legge nelle provincie della Toscana le disposizioni contenute negli articoli 190, 191, 192 e 193 del Codice penale del 20 novembre 1859, i quali sono del tenore seguente:

« Art. 190. Allorchè con violenze, o vie di fatto, o minacce, o tumulti, sarà stato impedito ad uno o più cittadini l'esercizio dei propri diritti politici, i colpevoli saranno puniti col carcere estensibile a due anni, e con multa maggiore o minore secondo la gravità e conseguenze del reato.

« Qualora i diritti, di cui siasi come sopra impedito l'esercizio, fossero diritti *elettorali*, alle dette pene verrà sempre aggiunta la sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi.

« Le disposizioni del presente articolo hanno luogo, salve sempre le pene maggiori in caso di reato più grave; e salve eziandio le speciali disposizioni delle leggi per le elezioni.

« Art. 191. Chiunque nel corso delle operazioni elettorali sarà sorpreso in atto o di sottrarre, o di aggiungere schede, o di falsarne il contenuto, sarà punito colla pena della reclusione, e coll'interdizione dai pubblici uffizi.

« Se il reato sarà stato commesso da un membro dell'ufficio elettorale, la pena della reclusione non sarà minore di anni cinque.

« Art. 192. Chiunque abbia al tempo delle elezioni comprato o venduto un voto, a qualsiasi prezzo, incorrerà nella pena dell'interdizione dai pubblici uffizi, ed in una multa maggiore o minore secondo la gravità e conseguenze del reato.

« Art. 193. Fuori dei casi preveduti nei tre precedenti articoli, i pubblici uffiziali od impiegati che con abuso delle rispettive funzioni avranno cercato di vin-

colare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, saranno puniti colla esclusione dall'esercizio dei diritti elettorali per tempo non minore di cinque anni, nè maggiore di dieci, se il reato è stato commesso nelle elezioni dei deputati al Parlamento Nazionale; non minore di tre, nè maggiore di sei, se è stato commesso nelle altre elezioni; e con una multa di lire duecentocinquanta a duemila nel primo caso, e di cento a mille nel secondo.

« La stessa pena è applicabile ai ministri della religione dello Stato o dei culti tollerati, i quali avranno cercato di vincolare i suffragi degli elettori, in favore od in pregiudizio di determinate candidature, sia con istruzioni dirette alle persone da essi in via gerarchica dipendenti, sia con discorsi tenuti nei luoghi consacrati al culto, od in riunioni aventi carattere religioso, sia con promesse o minacce spirituali.

« Pei fatti in questo articolo preveduti, semprechè non sieno connessi con reati comuni, non si potrà procedere ad istruzione giudiziaria, se non dopo che le operazioni elettorali saranno compiute colla chiusura del relativo processo verbale. »

Art. 2.

Nell'applicazione delle pene sancite dai precedenti articoli si osserveranno, quanto alle provincie della Toscana, le norme seguenti:

1° La pena della *reclusione* sarà scontata in una casa di forza, senza l'aggravamento di cui nell'articolo 16, § 4, del Codice penale toscano: e non potrà mai eccedere gli anni dieci;

2° La pena del *carcere* sarà scontata senza gli aggravamenti del sistema penitenziario: e non potrà mai essere minore di sei giorni;

3° La pena della *interdizione dai pubblici uffici* consiste:

Nell'esclusione perpetua dal diritto di elettorato e da quello di eligibilità in qualsiasi comizio elettorale, e in generale da ogni altro diritto politico;

Nell'esclusione perpetua da ogni funzione, impiego, od ufficio pubblico;

Nella decadenza dal beneficio ecclesiastico di cui il condannato fosse provvisto;

Nella perdita di tutte le decorazioni nazionali od estere, di tutti i distintivi d'onore civili e militari, di tutti i titoli pubblici, di tutti i gradi e di tutte le dignità accademiche;

Nell'incapacità di essere tutore o curatore, o di concorrere negli atti relativi alla tutela, tranne pei propri figli nei casi dalla legge contemplati;

4° La pena della *sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici* consiste nell'esclusione per un tempo non minore di sei mesi, nè maggiore di tre anni, dallo esercizio dei diritti politici, e di qualunque funzione, impiego od ufficio pubblico ;

5° La *multa* consiste nel pagamento all'erario d'una somma non minore di lire *cinquantuna*, nè maggiore di lire *cinquemila*: e nel caso di non effettuato pagamento è commutata nel carcere, col ragguaglio di lire *tre* per ogni giorno, senza eccedere in alcun caso il termine di due anni.

Art. 3.

La cognizione dei reati, di cui nei sovracitati articoli 190, 191, 192 e 193, appartiene alla Corte d'assisie coll'intervento dei giurati.

SESSIONE 1867

N° 105-A

PRIMA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**SICCARDI, UNGARO, TORRIGIANI, PANATTONI, SALARIS,
PUCCIONI, PESSINA, CASTAGNOLA, LORENZONI**

sul progetto di legge presentato dal ministro di grazia
e giustizia e dei culti

nella seduta del 25 giugno 1867

**Estensione alla Toscana degli articoli del Codice penale
1859 contro gli attentati all'esercizio dei diritti politici.**

Tornata del 6 luglio 1867

SIGNORI! — L'onorevole guardasigilli vi propone di pubblicare nelle provincie toscane, affinché vi abbiano vigore di legge, le disposizioni contenute negli articoli 190, 191, 192, 193 del Codice penale del 20 novembre 1859. La relazione che precede lo schema innanzi a voi iniziato spiega abbastanza l'opportunità dell'invocato provvedimento: il quale è inteso a togliere dalla legislazione penale esistente in queste provincie una lacuna, che pur troppo esiste, dappoichè il Codice che quivi impera fino dal 1853 non prevede nè punisce l'attentato all'esercizio dei diritti politici. Mancanza questa che è facile spiegare quando si rifletta che quel Codice venne in luce in tempi nei quali era reato parlare di politiche libertà; ma che è deplorabile e dannosa, dopochè codeste libertà sono omai la base dell'ordinamento generale dello Stato. Invano i tribunali, convinti di questo difetto, si affaticarono a cercare con argomenti di analogia i mezzi per reprimere i reati, cui si riferiscono gli articoli di cui il guardasigilli vi chiede l'applicazione anco in queste provincie. Furono conati codesti quanto lodevoli altrettanto inefficaci.

Chiarita così la convenienza di aderire alla proposta ministeriale, la Commissione vostra prese ad esaminarla nel modo col quale era concepita, e si chiese prima di ogni altra cosa se non fosse del pari conveniente spingersi più oltre di quello che all'onorevole guardasigilli piacque di proporvi.

Già fino dallo scorso anno la Camera aveva accolto un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, col quale si correggevano molte anomalie che si incontrano nel Codice toscano, in ispecie per ciò che si attiene ai reati di religione e ad altri fatti che per le avvenute modificazioni nel diritto pubblico interno hanno perduto ogni carattere di criminalità. La Commissione riprese in esame codesto schema; ma dovette convincersi come per la strettezza del tempo che ancora rimane a questa prima parte della Sessione, non fosse opportuno allargare di troppo il campo delle discussioni, e per il desiderio dell'ottimo compromettere il conseguimento del buono. Quindi fu di unanime parere di attenersi al disegno ministeriale e non oltrepassarne i confini.

Rispetto al modo col quale era formulato lo schema del Guardasigilli, i commissari vostri vi sottopongono le seguenti considerazioni.

Egli è certo che quante volte è stata ordinata la pubblicazione di alcuni articoli del Codice del 20 marzo 1859 nelle provincie toscane, non si è giammai stimato conveniente intercalare nel testo della legge che ordina la suddetta pubblicazione il testo degli articoli da pubblicarsi; ciò attiene infatti alla parte esecutiva della legge sancita. Il perchè la Commissione giudicò opportuno lasciar al Governo del Re la cura di recar ad effetto quella pubblicazione, modificando in questo senso l'articolo 1 dello schema ministeriale.

Le disposizioni contenute nell'articolo 2 ci sembrano incomplete, perchè, mentre in certi casi definivano il carattere delle pene da applicarsi nelle provincie della Toscana pei reati previsti dagli articoli del Codice del 1859 di cui si ordinava la pubblicazione, e accennavano il limite massimo e il minimo delle pene rispettivamente comminate dai medesimi, nulla stabilivano intorno alla graduabilità delle pene stesse; di guisa che pareva la lasciassero in piena balia del giudice.

In questo proposito ebbe la Giunta vostra ad avvertire che due diversi sistemi erano stati seguiti per coordinare le disposizioni penali sancite in una legge generale colle legislazioni vigenti nelle varie provincie del regno.

Ed invero in certi casi erasi adottato il metodo di dichiarare nella legge generale quali erano le pene

che si sostituivano in Toscana a quelle che nella legge medesima erano comminate in base alla scala penale stabilita nel Codice del 1859. Così si fece nell'articolo 14 della legge relativa al servizio della sanità marittima del 30 giugno 1861, n° 64. In altri casi invece si stimò più razionale, e lo è indubbiamente, che lo stesso fatto criminoso, contemplato dalla stessa legge, avesse pena uniforme in tutto il regno; e a tale effetto si pubblicarono anco in queste provincie taluni articoli del Codice del 1859, relativi alle pene, ne quali sono tracciate le norme per l'applicazione delle medesime. Così avvenne quando colla legge del 5 luglio 1860, n° 4142, ebbero qui vigore di legge gli articoli 268, 269, 270 del Codice penale suddetto, dappoichè nello stesso tempo si ordinò (articolo 2 di detta legge) che fossero pubblicati anco gli articoli 56, 60, § 1, 61, 64, 67 del medesimo Codice. Così avvenne quando col regio decreto del 18 dicembre 1862, n° 1046, in esecuzione dell'articolo 44 della legge sulla privativa postale del 5 maggio 1862, n° 604, furono qui pubblicati gli articoli 237, 296, 335 e 336 del Codice più volte rammentato; in codesta congiuntura infatti fu stabilito che fossero altresì pubblicati gli articoli 54, 56 e 60 dello stesso Codice.

Fra questi due sistemi la Commissione non ha esitato ad appigliarsi al secondo; perchè le parve che, mentre desideravasi che gli attentati all'esercizio dei diritti politici avessero anco in questa parte del regno repressione, dovesse studiarsi ogni via affinchè la repressione medesima fosse da per tutto uniforme. Ora, poichè le pene sancite dagli articoli 190 e seguenti sono quelle della reclusione, della carcere, della multa, della interdizione e della sospensione dai pubblici uffici; e poichè ciò che attiene al carattere, alla graduabilità, all'applicazione delle prime tre fra codeste pene, trovansi regolato rispettivamente dagli articoli 54, 56, 60, 61, 65 e 67 del Codice sardo, già pubblicati in queste provincie colle indicate leggi; così si è pensato opportuno sostituire al secondo articolo del progetto ministeriale una più semplice disposizione, che rinviasse per le pene sopra accennate alle norme di che negli articoli suddetti, tenendo ferma la massima che nè la reclusione, nè la carcere saranno sottoposte agli aggravamenti del sistema penitenziario, per conformarsi anco in ciò al principio dell'eguaglianza e alle prescrizioni delle leggi citate del 1860 e del 1862. E quanto poi alle pene della interdizione e della sospensione dai pubblici uffici si credè conveniente ordinare che fossero in queste provincie pubblicati gli articoli del Codice del 1859, che ad esse si riferiscono.

Finalmente la Commissione venne unanime nel divisamento di proporvi la soppressione dell'articolo 3 del progetto ministeriale. Esiste una legge generale che segna le competenze, ed è il Codice di procedura penale. Ora, questo, all'articolo 9, n° 3, stabilisce appunto che la cognizione dei reati di che negli articoli 190 e seguenti del Codice del 1859 appartiene alle Corti di assisie con intervento dei giurati. Siffatta disposizione non poteva applicarsi fin qui in Toscana, perchè mancava la materia che era ragione della competenza; pubblicati gli articoli suddetti, è chiaro che la disposizione dell'articolo 9, n° 3, del Codice di procedura spiegherà in questa parte del regno la sua efficacia, come in tutte le altre.

Con queste lievi modificazioni la Commissione vi propone di approvare la proposta fattavi dal Ministero; e crede poi farsi interprete dei voti vostri sollecitando dall'onorevole guardasigilli la presentazione del progetto del Codice penale italiano. Se nell'anno passato era grande il desiderio di toglier di mezzo questa diversità di legislazioni penali in Italia, più grande si è fatto oggi dopo che, per la fortunata restituzione delle provincie venete all'Italia, non più due, ma tre sono i Codici criminali vigenti nel regno. Noi confidiamo di veder al più presto esaudito questo voto, che in nome vostro ci facciam lecito qui di manifestare, e tanto più vi confidiamo, dacchè è noto come della Giunta incaricata della compilazione del progetto del Codice penale italiano è parte preclara quell'egregio giureconsulto che oggi soprintende alla amministrazione della giustizia nel regno.

PUCCIONI, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Sono pubblicate ed avranno immediatamente vigore di legge nelle provincie della Toscana le disposizioni contenute negli articoli 190, 191, 192 e 193 del Codice penale del 20 novembre 1859, i quali sono del tenore seguente:

« Art. 190. Allorchè con violenze, o vie di fatto, o minacce, o tumulti, sarà stato impedito ad uno o più cittadini l'esercizio dei propri diritti politici, i colpevoli saranno puniti col carcere estensibile a due anni, e con multa maggiore o minore secondo la gravità e conseguenze del reato.

« Qualora i diritti, di cui siasi come sopra impedito l'esercizio, fossero diritti elettorali, alle dette pene verrà sempre aggiunta la sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi.

« Le disposizioni del presente articolo hanno luogo, salvo sempre le pene maggiori in caso di reato più grave; e salvo eziandio le speciali disposizioni delle leggi per le elezioni.

« Art. 191. Chiunque nel corso delle operazioni elettorali sarà sorpreso in atto o di sottrarre, o di aggiungere schede, o di falsarne il contenuto, sarà punito colla pena della reclusione, e coll'interdizione dai pubblici uffizi.

« Se il reato sarà stato commesso da un membro dell'ufficio elettorale, la pena della reclusione non sarà minore di anni cinque.

« Art. 192. Chiunque abbia al tempo delle elezioni comprato o venduto un voto, a qualsiasi prezzo, incorrerà nella pena dell'interdizione dai pubblici uffizi, ed in una multa maggiore o minore secondo la gravità e conseguenze del reato.

« Art. 193. Fuori dei casi preveduti nei tre precedenti articoli, i pubblici uffizi od impiegati che con abuso delle rispettive funzioni avranno cercato di vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, saranno puniti colla esclusione dall'esercizio dei diritti elettorali per tempo non minore di cinque anni, nè maggiore di dieci, se il reato è stato commesso nelle elezioni dei deputati al Parlamento Nazionale; non minore di tre, nè maggiore di sei, se è stato commesso nelle altre elezioni; e con una multa di lire duecentocinquanta a duemila nel primo caso, e di cento a mille nel secondo.

« La stessa pena è applicabile ai ministri della religione dello Stato o dei culti tollerati, i quali avranno cercato di vincolare i suffragi degli elettori, in favore od in pregiudizio di determinate candidature, sia con istruzioni dirette alle persone da essi in via gerarchica dipendenti, sia con discorsi tenuti nei luoghi consacrati al culto, od in riunioni aventi carattere religioso, sia con promesse o minacce spirituali.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

5

Art. 1.

Sono pubblicate ed avranno immediatamente vigore di legge nelle provincie della Toscana le disposizioni contenute negli articoli 190, 191, 192 e 193 del Codice penale del 20 novembre 1859, relative all'attentato all'esercizio dei diritti politici.

« Pei fatti in questo articolo preveduti, semprechè non sieno connessi con reati comuni, non si potrà procedere ad istruzione giudiziaria, se non dopo che le operazioni elettorali saranno compiute colla chiusura del relativo processo verbale. »

Art. 2.

Nell'applicazione delle pene sancite dai precedenti articoli si osserveranno, quanto alle provincie della Toscana, le norme seguenti:

1° La pena della *reclusione* sarà scontata in una casa di forza, senza l'aggravamento di cui nell'articolo 16, § 4, del Codice penale toscano: e non potrà mai eccedere gli anni dieci;

2° La pena del *carcere* sarà scontata senza gli aggravamenti del sistema penitenziario: e non potrà mai essere minore di sei giorni;

3° La pena della *interdizione dai pubblici uffici* consiste:

Nell'esclusione perpetua dal diritto di elettorato e da quello di eligibilità in qualsiasi comizio elettorale, e in generale da ogni altro diritto politico;

Nell'esclusione perpetua da ogni funzione, impiego, od ufficio pubblico;

Nella decadenza dal beneficio ecclesiastico di cui il condannato fosse provvisto;

Nella perdita di tutte le decorazioni nazionali od estere, di tutti i distintivi d'onore civili e militari, di tutti i titoli pubblici, di tutti i gradi e di tutte le dignità accademiche;

Nell'incapacità di essere tutore o curatore, o di concorrere negli atti relativi alla tutela, tranne pei propri figli nei casi dalla legge contemplati;

4° La pena della *sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici* consiste nell'esclusione per un tempo non minore di sei mesi, nè maggiore di tre anni, dallo esercizio dei diritti politici, e di qualunque funzione, impiego od ufficio pubblico;

5° La *multa* consiste nel pagamento all'erario d'una somma non minore di lire *cinquantuna*, nè maggiore di lire *cinquemila*: e nel caso di non effettuato pagamento è commutata nel carcere, col ragguglio di lire *tre* per ogni giorno, senza eccedere in alcun caso il termine di due anni.

Art. 3.

La cognizione dei reati, di cui nei sovracitati articoli 190, 191, 192 e 193, appartiene alla Corte d'assise coll'intervento dei giurati.

Art. 2.

Per l'applicazione delle pene della reclusione, del carcere e della multa rispettivamente prescritte negli articoli di cui è fatta la pubblicazione, si osserveranno le norme stabilite negli articoli 54, 56, 60, 61, 64, 67 del Codice penale del 20 novembre 1859, già pubblicati nelle provincie della Toscana colla legge 5 luglio 1860, n° 4142, e col regio decreto del 18 dicembre 1862, n° 604.

La pena della reclusione sarà scontata in una casa di forza senza l'aggravamento di cui nell'articolo 16 § 4 del Codice penale toscano.

La pena del carcere sarà scontata senza gli aggravamenti del sistema penitenziario.

Per l'applicazione delle pene della interdizione dai pubblici uffici e della sospensione dai pubblici uffici sono pubblicati nelle provincie della Toscana gli articoli 19, 31, 59, del Codice penale del 20 novembre 1859.

Approvato nella giunta del 7 Dicembre 1867

P. H. M.

Art. 3.

Soppresso.

1
Signori!
La relazione che precede lo schema di legge
presentato dall'on. Giustarigilli ~~per
la soppressione dei tribunali di prima
istanza~~
L'on. Giustarigilli in proposito di pubblicazione
della provincia toscana, apparsi in ab-
binazione di legge, la soppressione con-
tenuta negli art. 190, 191, 192, 193 del
Codice Penale approvato con legge del 20
novembre 1819. La relazione che precede
lo schema innanzi a voi iniziata per
abbolizione la opportunità ~~del~~
dell'istituto provvedimento, il quale
è inteso a toglier ~~una legge~~
e dalla legislazione penale esistente
in queste provincie una lacuna, che
~~tribunali erano indispensabili~~
era per legge aboliti, ~~il tribunale~~
~~aveva diritto di giudicare in materia~~
la soppressione ~~il~~ ^{che} ~~impediva~~ ^{finché}
del 1813 non provenisse ~~la~~ ^{possibilità}
l'istituzione di giudicare l'aspettato all'
esercizio dei diritti politici. Ma neanche
in questa che ~~la~~ ^{per} ~~facile~~ ^{per} ~~giudicare~~
quando si riflette che ~~la~~ ^{per} ~~legislazione~~
l'istituzione ~~veniva~~ ^{veniva} ~~in luce in~~
tempi in quali non reato parlava di politica
libertà; ma che oggi è deplorabile,
dannosa e dannosa, dopo che ~~la~~
codice libertà ~~non~~ ^è ~~disconosciuta~~
fondamento ~~dei~~ ^{ovvero} ~~la~~ ^{base}
dell'ordinamento generale dello Stato.
Tuttavia i Tribunali, convinti di questo
difetto, si affrettarono a cercare ~~in~~
~~disposizioni analoghe~~ con argomenti
di analogia; e negli 8 e 9 ~~vennero~~ ^{vennero} ~~restati~~
e si riferiscono gli art. ~~che~~ ^{di cui} ~~il~~
Giustarigilli si riferisce all'applicazione
anche in queste provincie. Furono co-
nat ~~codice~~ ~~tribunali~~, ~~ma~~ ~~non~~ ~~quanto~~

loderoli altrettanto efficaci.
Chianti copì la convenienza d'aderire
alla proposta minuziosa, la
Commissione voglia pure ad
esaminarla, ~~ed~~ nel modo
con quale era concepita, e si decida
prima d' ~~tutte~~ ogni altra cosa
se non fosse del pari conveniente
~~attendere il principio~~ ^{alle} ~~giuristi~~ ^{giuristi} ~~pre~~
oltre di quello ~~che~~ ^{che} ~~si~~ ^{si} ~~proponga~~
per piacere di proprio.

fu più dello stesso ancora la Camera, avendo
~~avuto una proposta di~~ ^{avuto}
un disegno di legge ~~che~~ ^{che} ~~d'immaginazione~~
in parlamentare, con quale si con-
servano molte anomalie del ~~giurista~~
trans nel ordine ~~topano~~, in ~~giurista~~
per ciò da ~~altre~~ ^{reati} ~~ai~~ ~~delitti~~ ^{delitti} ~~d'oligie~~
nel e ad altri ~~delitti~~ ^{che} ~~fatte~~ ^{che}
e le avvenute modificazioni nel
diritto pubblico interno hanno per-
duto ogni carattere di criminalità.
Ma la Commissione ripone in es-
sere ~~codice~~ ^{che} ~~che~~ ^{che} ~~ma~~
dovrà convincere ^{come} ~~che~~ ^{per} ~~la~~ ^{la} ~~prelazione~~
del tempo, ~~che~~ ^{che} ~~ancor~~ ^{ancor} ~~rimane~~ ^{rimane} a
questa prima parte della ~~formazione~~,
~~con~~ ~~complicata~~ ~~ad~~ ~~la~~ ~~che~~ ~~che~~ ~~comp~~
~~opposta~~ ~~di~~ ~~una~~ ~~infinita~~ ~~di~~ ~~una~~ ~~giur~~
opportuno allargare il ~~legge~~ ^{legge} ~~il~~
campo delle ~~opinioni~~, e ~~il~~
desiderio dell'ottimo compromettere
il conseguimento del buono. Quindi
fu d' unanime parere ~~che~~ ~~non~~ ~~incongruo~~
~~che~~ ~~per~~ ~~questo~~ ~~non~~ ~~fosse~~ ~~il~~ ~~per~~
d'altre ~~op~~ ~~per~~ ~~al~~ ~~disegno~~
minuzioso e non oltrepassare
di troppo i confini.

~~Peraltro copì il governo della Commissione~~
~~che~~ ~~fu~~ ~~di~~ ~~giudizio~~

Non feci peraltro omettere l'avvertenza
che uno dei promulgatori ~~era~~ propose
e mandata ~~dal~~ autorità dal suo
ufficio che ~~fu~~ o ten agl'ay 190 e se-
guenti forme pubblicate nelle pavi-
ni Sopane uno l'ay 506 del forre
del 1873, il quale è così concepito =
" I colpevoli di rapimento o di occult-
" rapimento di un infante, del di soppon-
" sione dell'istesso dello Stato di un infante,
" di sopponimento di un infante ad un
" altro o di sopponimento di parte fami-
" na o punto nella vedegazione di cinque
" a dieci anni."

Giustificarsi questa proposta ~~già~~
~~suonata~~ ~~alla~~ ~~promulgazione~~
~~della~~ ~~Stato~~ ~~in~~ ~~operando~~ ~~come~~ ~~è~~
la interpretazione delle leggi dello Stato
civile uno in Sopane forme conve-
nienti provveder al cap della sopponi-
zione dello Stato di un infante, ~~di~~
cap che dicesi una si manesce
fama pensione penale in ordine
al forre Sopane del 1873.

Ona la promulgazione sopra non potè
accontentare a tale proposta, perche
dove convincer che ~~in~~ ~~la~~ ~~disposi-~~
zioni del forre Sopane ~~non~~ ~~basta-~~
vano all'uopo. Infatti nell'ay
259 il cap ~~responsabile~~ ~~proprio~~
compimento è liberamente pronto
e forse ~~in~~ ~~proprio~~ con maggior pro-
prietà di linguaggio quindi di
quella che si incontrò nell'ay 506
proprio ~~istato~~. d'ay 259 del forre
Sopane ^{infatti} è così concepito = Chiunque

" si procurare uno stato di famiglia
" a chi non getta, o z torlo a chi
" getta, sopprime, cambia o fuggo-
" nel un infante, qualora che il
" fatto non cada sotto il titolo di un
" altro delitto rispetto di persona per
" grave, sopprime alla casa di forre
" da tre a sette anni = ~~finisce~~ Ona

essi e' indubitato che la proposizione
di questo articolo provvede
permanente ad tutte le ipotesi
giuridiche formulate nell' art. 506
non evitate la Commissione
quindi respinge la proposta di
pubblicare ~~pubblici~~ pubblicare
quest' articolo nella Gazzetta Ufficiale

Respetto al modo col quale era formulato
il disegno di legge menzionato
la Commissione ^{di proposizione} ~~non~~ ^{ha} ~~avuto~~ ^{alcuna}
alcune osservazioni

~~che nell' art. 1 dell' art. 10~~
L' art. 10 che ~~ha~~ ^{ha} ~~una~~ ^{una} ~~disposizione~~ ^{disposizione} ~~che~~ ^{che} ~~quante~~
volte era stata ordinata la pub-
blicazione di alcuni articoli di legge
del 10 del 20 nov. 1879 nelle
Provvisorie Ufficiali, non ~~era~~ ^{era} ~~giunta~~ ^{giunta}
per ~~giunta~~ ^{giunta} ~~stabilita~~ ^{stabilita} ~~convenuta~~ ^{convenuta}
in ~~convenuta~~ ^{convenuta} ~~nel~~ ^{nel} ~~testo~~ ^{testo} ~~della~~ ^{della} ~~legge~~ ^{legge}
che ~~ordinava~~ ^{ordinava} ~~la~~ ^{la} ~~pubblicazione~~ ^{pubblicazione} ~~in~~ ⁱⁿ ~~tutto~~ ^{tutto}
degli articoli da pubblicarsi; ~~cio~~ ^{cio}
altre ^{infatti} ~~alla~~ ^{alla} ~~parte~~ ^{parte} ~~esecutiva~~ ^{esecutiva} ~~della~~ ^{della}
legge ~~sancita~~ ^{sancita} ~~il~~ ^{il} ~~giorno~~ ^{giorno} ~~quindi~~ ^{quindi}
opportuno ~~la~~ ^{la} ~~preparare~~ ^{preparare} ~~al~~ ^{al} ~~fine~~ ^{fine} ~~del~~ ^{del}
la ~~cura~~ ^{cura} ~~di~~ ^{di} ~~recare~~ ^{recare} ~~ad~~ ^{ad} ~~effetto~~ ^{effetto}
quella pubblicazione.

Le ~~che~~ ^{che} ~~disposizioni~~ ^{disposizioni} ~~contenute~~ ^{contenute}
nell' art. 2 ~~sono~~ ^{sono} ~~incomplete~~ ^{incomplete}, per
che ~~mentre~~ ^{mentre} ~~in~~ ⁱⁿ ~~certi~~ ^{certi} ~~capitoli~~ ^{capitoli} ~~definiti~~ ^{definiti},
vano il ~~carattere~~ ^{carattere} ~~della~~ ^{della} ~~pene~~ ^{pene}
da applicarsi in ~~Provvisoria~~ ^{Provvisoria} ~~per~~ ^{per} ~~reati~~ ^{reati}
previsti dagli art. di ~~disposizione~~ ^{disposizione} ~~del~~ ^{del} ~~forze~~ ^{forze} ~~del~~ ^{del} ~~1879~~ ¹⁸⁷⁹ ~~di~~ ^{di} ~~non~~ ^{non} ~~si~~ ^{si} ~~ordinano~~ ^{ordinano}
la pubblicazione, ~~in~~ ⁱⁿ ~~atto~~ ^{atto} ~~non~~ ^{non}
~~si~~ ^{si} ~~accennano~~ ^{accennano} ~~il~~ ^{il} ~~limite~~ ^{limite}
sospensivo, e ~~il~~ ^{il} ~~limite~~ ^{limite} ~~minimo~~ ^{minimo}
della pena ~~rispettivamente~~ ^{rispettivamente} ~~con-~~ ^{con-}
minuta ~~in~~ ⁱⁿ ~~due~~ ^{due} ~~medesimi~~ ^{medesimi}, nella
distanza ~~pubblicata~~ ^{pubblicata} ~~intorno~~ ^{intorno} ~~alla~~ ^{alla}
gradualita' delle pene ~~proprie~~ ^{proprie},
e ~~pare~~ ^{pare} ~~la~~ ^{la} ~~lasciar~~ ^{lasciar} ~~in~~ ⁱⁿ ~~buola~~ ^{buola}
del ~~giudizio~~ ^{giudizio} ~~del~~ ^{del} ~~giudice~~ ^{giudice}.
In questo proposito ~~che~~ ^{che} ~~la~~ ^{la} ~~giunta~~ ^{giunta}

La ~~proposta~~ ^{proposta} ~~potrebbe~~ ^{potrebbe} ~~essere~~ ^{essere} ~~semplice~~ ^{semplice} ~~in~~ ⁱⁿ ~~un~~ ^{un} ~~caso~~ ^{caso} ~~di~~ ^{di} ~~una~~ ^{una} ~~semplice~~ ^{semplice} ~~modifica-~~ ^{modifica-} ~~zione~~ ^{zione}

La ~~modifica-~~ ^{modifica-} ~~zione~~ ^{zione} ~~in~~ ⁱⁿ ~~questo~~ ^{questo} ~~caso~~ ^{caso} ~~non~~ ^{non} ~~è~~ ^è ~~che~~ ^{che} ~~la~~ ^{la} ~~proposta~~ ^{proposta} ~~di~~ ^{di} ~~una~~ ^{una} ~~semplice~~ ^{semplice} ~~modifica-~~ ^{modifica-} ~~zione~~ ^{zione}

La spregia quell'esperto provveditore
che oggi soprintende all'amministrazione della giustizia
nel Regno.

Luciani Delly

Progetto della Commissione

art. 1.

6 nelle Commissioni
della

Sono pubblicate ed avranno ~~ogni~~ ^{im-}
mediatamente ^{regol.} ^{di} ^{leggi} ^{con-}
Tosana e disposizioni contenute
negli art. 190, 191, 192, 193 del
Codice Penale del 20 Novembre
1859, relativi all'attentato alle
esenzioni dei ^{satelliti} ^{proletari}

art. 2.

Per l'applicazione delle pene della
recidiva, della canone e della
multa ~~per~~ ^{preparata} ^{regolativa}
mentre ^{preparata} ^{regolativa} negli art. ~~190, 191, 192, 193 del~~
~~codice~~ ^{articolari} ^{di} ^{una} ^{già} ^{pubblicata}
pubblicazione, si ^{osservano}
le norme ^{pubbl.} ^{negli} ^{art.} ^{54, 56,}
60, 61, 64, 67 del ^{codice} ^{Penale}
del 20 novembre 1859, ^{già} ^{pubblicata}
~~in~~ ^{nel} ^{giornale} ^{della}
Tosana colla legge del 5 luglio
1860 n. 4142 e ~~col~~ ^{col}
D. Decreto del 18 dicembre 1862
n. 606.

La pena della recidiva ^{per} ^{severata}
~~in~~ ⁱⁿ ^{una} ^{causa} ^{di}
forza ^{senza} ^{gli} ^{aggravamenti} ^{del}
gravamento ^{di} ^{cui} ^{nel} ^{art.} ¹⁶⁸⁴
del ^{codice} ^{Penale} ^{Tosano}.

La pena del canone ^{per} ^{severata}
^{per} ^{gli} ^{aggravamenti} ^{del}
sistema ^{penitenziario}

Per l'applicazione delle pene
della interdizione dai pubblici
uffizi e della soppressione dei

pubblici uffizj ^{sono} ~~pubblici~~ pubblicati
~~in~~ ~~pubblici~~ nelle Rosmini
Ripare gli' a' 29, 31, 59 del
notizi Sena del 20 mag 1889

ay 3.

proprio.

N° 109. A

Adegnin

Liccardi Aguzzo Torriciani

Panattoni Salaris Puccini

Pepina Castagnola Lorenzini

Torriciani del C. Laghi 1867.

11
Legge del 28. Settembre 1847.
Giudicabili! Turchi!

Estensione alla Toscana degli arti-
coli del Codice Penale 1839 contro gli
attentati all' esercizio dei diritti po-
litici.

Fatto del 28. Settembre 1847.

Il Codice Penale emanato il 20 no-
vembre 1839 per le antiche Province
e la Lombardia, e già attuato nel
la più gran parte del Regno, colle
disposizioni degli articoli 190. 191.
192 e 193 garantisce il cittadino
contro gli attentati all' esercizio de'
suoi diritti politici, e specialmen-
te degli elettorali.

Le dette disposizioni non sono
per anco applicate alle Province
della Toscana; la quale tuttavia

mantiene il suo Codice Penale del 1833.

Codesto Codice è di uno o due anni appen-
-penda posteriore a quella data in cui
vennero tolte ai Toscani le libertà qua-
-dagnate nel 1848. Quindi, in esso, nin-
-na prescrizione che tenda ad assicu-
-rare l'esercizio dei diritti politici, allora
miseramente interrotti. E per ciò medesimo

i Toscani non veggono sanzione pen-
-nale a quegli atti che l'esercizio dei
diritti politici corrompano o turbino.

Il perchè il Pubblico Ministero pre-
-senta la Corte d'Appello di Lucca, alla qua-
-le poc' anzi era deferito, per ordine
di questa Camera, di conoscere in-
-torno a' brogli che apparivano intera-
-duti nella elezione di Capannori,

A

si dichiarò inabilitato a spiegare l'azione penale.

Ma già nella decorosa legislatura l'Onorevole deputato Puccioni, approfittando della iniziativa parlamentare, aveva presentato uno schema di legge, il quale, oltre allo estendere alle Provincie Toscane la osservanza degli art. 190 — 193, racchiusi nel Libro 2° Tit. 3°, Cap. 1°, Sez. 1^a del ricordato Codice Penale 1859, proponeva certi altri provvedimenti circa i delitti di lesa riverenza allo Statuto, e alla Religione dello Stato, e circa il matrimonio tumultuario, e le associazioni illecite.

Quel Progetto di legge, accolto in

quest'Ordo, senza discussione, nel dì
21 di giugno 1866, non arrivò ad ot-
tenere il voto dell'altra parte del
Parlamento.

Intanto, progrediti come sono i la-
vori della Commissione che intende
compilare il Disegno di un nuovo
Codice Penale per l'intero Regno
d'Italia, mi sembra poco opportu-
no di riproporre tutte le disposizioni
recate in mezzo dall'Onorevole Luccioni
e ritenni invece più espediente di li-
mitarmi a chiedere, o Signori, che
vi piaccia estendere alla Goscam
le sole disposizioni contenute nei me-
morati articoli 190 — 193.

Si

M

Si empirà in tal modo quella lacuna, che nella legislazione penale Toscana abbiamo dovuto deplorare nel caso della elezione di Capannori: e si provvederà ^{al} ~~per~~ pacifico esercizio dei diritti politici (massime in tema di elezioni) anche per i cittadini di queste Provincie, nella guisa stessa che è provveduto per ogni altro requirito, non esclusi i Veneti e i Mantovani, rispetto ai quali fu promulgato il Decreto Reale 18 ottobre 1866, avente forza di legge. E a ciò giungeremo senza precorrere o intralciare i disegni della Commissione sovraaccennata.

Da: la sapienza della quale, e la tolleranza, io spero che ci aprirà la via ad introdurre, di corto, per tutta Italia la desiderata uniformità delle leggi penali.

Lo Schema adunque che sottopongo alle vostre deliberazioni, non oltrepassa la applicazione semplice alla Toscana dei citati articoli del Codice 1859.

Solamente, a causa delle differenze nella scala penale, e nei modi della espiatione delle pene giusta i diversi metodi dei due ricordati Codici del 1853 e 1859, ho dovuto con l'art. 2° precisare le condizioni, in conformità delle quali

-ranno espiate, qui in Toscana, le pene della reclusione, del carcere, dell'multa, della interdizione, e dell'sospensione dai pubblici uffici, in quegli stessi articoli comminate.

E, quanto alla competenza del Giudizio, l'art. 3 dello Statuto corrisponde all'art. 9 n. 3 del Codice di Procedura Penale 26 novembre 1863.

Art.º 1.

Sono pubblicate ed avranno immediatamente vigore di legge nelle Provincie della Toscana le disposizioni contenute negli articoli 190.º 191.º 192.º e 193 del Codice Penale del 20 novembre 1859, i quali sono del tenore seguente:

“ Art.º 190 — Ollouche con violenze, o sia di fatto, o minacce, o tumulti, sarà stato impedito ad uno o più cittadini l'esercizio dei propri diritti politici, i colpevoli saranno puniti col carcere estensibile a due anni, e con multa maggiore o minore secondo la gravità e conseguenze del reato. . .

“ Qualora i diritti, di cui sopra come sopra impedito l'esercizio, fossero diritti elettorali, alle dette pene verrà sempre aggiunta la po-

« sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi.

« Le disposizioni del presente articolo hanno luogo,
« -go, talve sempre le pene maggiori in caso di
« reato più grave; e talve eziandio le speciali
« disposizioni delle leggi per le elezioni.

— « Art. 191. — Chiunque nel corpo delle o
« -perazioni elettorali sarà sorpreso in atto o di
« sottrarre, o di aggiungere schede, o di falsarne
« il contenuto, sarà punito colla pena della
« reclusione, e coll'interdizione dai pubblici uf
« fizi.

« Se il reato sarà stato commesso da un mem
« dell'ufficio elettorale, la pena della reclusione
« non sarà minore di anni cinque.

— « Art. 192. — Chiunque abbia al tempo
« delle elezioni comprato o venduto un voto, a qual
« -siasi prezzo, incorrerà nella pena dell'inter
« -dizione dai pubblici uffizi, ed in una mul
« -ta maggiore o minore secondo la gravità e
« conseguenze del reato.

6

— Art. 193. — Fuori dei casi preveduti
nei tre precedenti articoli, i pubblici uffiziali od impiegati che con abuso delle rispettive funzioni avranno cercato di vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, saranno puniti colla esclusione dall'esercizio dei diritti elettorali per tempo non minore di cinque anni, nè maggiore di dieci, se il reato è stato commesso nelle elezioni dei Deputati al Parlamento Nazionale; non minore di tre, nè maggiore di sei, se è stato commesso nelle altre elezioni; e con una multa di lire duecentocinquanta a duemila nel primo caso, e di cento a mille nel secondo.

La stessa pena è applicabile ai ministri della religione dello Stato o dei culti tollerati, i quali avranno cercato di vincolare i suffragi degli elettori in fa-

« non od in pregiudizio di determinate con-
« ditature, non con istruzioni dirette alle
« persone dov essi in via gerarchica dependent
« non con discorsi tenuti nei luoghi consor-
« crati al culto, od in riunioni orventi carat-
« tere religioso, non con promesse o mi-
« naccie spirituali.
« Per fatti in questo articolo prevedu-
« ti, semprechè non sieno connessi
« con reati comuni, non si potrà
« procedere ad istruzione giudiziarie
« se non dopo che le operazioni e-
« lettorali saranno compiute colla
« chiusura del relativo processo ver-
« bale. »

Art: 2^o

Nella applicazione delle pene sancite dai precedenti articoli si osserveranno, quanto alle Provincie della Toscana, le norme seguenti:

1^o La pena della reclusione sarà scontata in una casa di forza, senza l'aggravamento, di cui nell'art. 16 S. 4 del Cod: penale Toscano: e non potrà mai eccedere gli anni dieci;

2^o La pena del carcere sarà scontata senza gli aggravamenti del sistema Penitenziario: e non potrà mai essere minore di sei giorni;

3^o La pena della interdizione

dei pubblici uffici consiste:

Nella esclusione perpetua dal diritto di elettorato e dal quello di eligibilità in qualsiasi Consiglio elettorale, e in generale da ogni altro diritto politico;

Nella esclusione perpetua da ogni funzione, impiego, od ufficio pubblico;

Nella decadenza dal beneficio ecclesiastico di cui il condannato fosse provvisto;

Nella perdita di tutte le decorazioni nazionali od estere, di tutti i distintivi d'onore civili e militari, di tutti i titoli pubblici, di tutti i gradi e di tutte le dignità accademiche;

Nella incapacità di essere tutore o curatore, o di concorrere negli atti relativi alla tutela, tranne per i propri figli nei casi dalla legge contemplati;

4.^o La pena della sospensione dall'e-
-sercizio dei pubblici uffici consiste nella
esclusione per un tempo non minore
di sei mesi, nè maggiore di tre
anni, dall'esercizio dei diritti po-
litici, e di qualunque funzione, im-
piego od ufficio pubblico;

5.^o La multa consiste nel paga-
mento all'Ersario di una somma
non minore di lire cinquantunoo,
nè maggiore di lire cinquemiloo:
e nel caso di non effettuato paga-
mento è commutata nel carcere, col
ragguaglio di lire tre per ogni gior-
no, senza eccedere in alcun caso il

11 105

Termine di due anni.

Art: 3^o

La cognizione dei reati, di cui ne
sorgono articoli 190 - 191 - 192
e 193, appartiene alla Corte d'ap-
pello coll' intervento dei giurati.